



**ACCORDO**

**tra**

**UNICREDIT**

**e**

**I DIPENDENTI UNICREDIT**

rappresentati dal Comitato Ristretto del CAE

in forza del mandato conferito dal

Comitato Aziendale Europeo di UniCredit

i cui componenti sono nominati o eletti in conformità con le Leggi Nazionali di recepimento della Direttiva 94/45/CE e della Direttiva di riadattamento 2009/38/CE

per la parziale revisione

dell'Accordo Costitutivo del Comitato Aziendale Europeo di UniCredit

e del successivo Accordo Emendato in data 23 giugno 2015

con l'assistenza in qualità di esperti di

UNI Europa Finance

*In applicazione dell'articolo 19.2 dell'Accordo Costitutivo del Comitato Aziendale Europeo di UniCredit (firmato il 26 gennaio 2007 e qui convenzionalmente denominato "l'Accordo"), le parti firmatarie concordano nel procedere alla parziale revisione dell'Accordo al fine di rappresentare l'attuale assetto del Gruppo in termini di numero di dipendenti e presenza geografica.*

*Per questa ragione sono stati emendati alcuni commi degli articoli 2, 3, 5, 15, 18, sono state altresì revisionate le Appendici 1 e 2 dell'Accordo originario e sono state incluse previsioni supplementari e cancellati riferimenti non più in vigore.*

**UniCredit S.p.A.**

Sede Legale e  
Direzione Generale

Piazza Gae Aulenti 3  
Torre A  
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.994.799.961,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007



## Art. 2 Ambito Geografico

1. **(NON EMENDATO)** Il CAE rappresenta tutti i Lavoratori delle Società del Gruppo di cui UniCredit detiene almeno il 50% del capitale sociale, sia che abbiano sede legale nei Paesi Membri dell'Unione Europea, sia in altri Paesi europei.
2. **(EMENDATO)** L'Appendice 1A, che include l'elenco dei Lavoratori delle Società di cui al comma che precede ripartiti per Paese alla data del 31.12.2018, costituisce parte integrante del presente Accordo e sarà aggiornata al 31 dicembre di ciascun anno.

## Art. 3 Composizione del CAE

1. **(EMENDATO)** Il numero dei componenti del CAE per Stato è determinato proporzionalmente ai Lavoratori impiegati in ciascun Paese secondo quanto definito dall'articolo 2. In particolare:
 

▪ Da	100	a	2.500	1 componente
▪ Da	2.501	a	12.500	2 componenti
▪ Da	12.501	a	25.000	3 componenti
▪ Da	25.001	a	30.000	4 componenti
▪ Da	30.001	a	35.000	6 componenti
▪ Da	35.001	a	50.000	8 componenti
▪ Oltre	50.000			10 componenti
2. **(NON EMENDATO)** Sono esclusi dal computo gli uffici di rappresentanza e le unità prive di autonomia operativa.
3. **(EMENDATO)** La composizione farà riferimento al numero dei dipendenti del Gruppo al 31.12.2018 (Appendice 1A), che verrà utilizzato come riferimento per l'intero mandato 2019-2023. Salvo diverso accordo tra le parti, al termine del mandato 2019-2023 la composizione farà riferimento al numero di dipendenti al 31.12. 2022.
4. **(NON EMENDATO)** La composizione iniziale è riportata nell'Appendice 2A, che costituisce parte integrante del presente Accordo.
5. **(EMENDATO)** Ove si verificassero rilevanti cambiamenti relativi al numero dei dipendenti a livello globale, tali cambiamenti saranno comunicati dalla Direzione Centrale. Tuttavia, a conferma della previsione di cui all'art. 3.1 del presente Accordo, le Parti concordano di mantenere la sopramenzionata soglia e livello di composizione del CAE immutati sino alla fine del corrente mandato 2019-2023.
6. **(CANCELLATO)** Ogni cambiamento alla composizione e le modifiche all'Appendice 2 dovrà realizzarsi entro 3 mesi dalla data in cui il CAE è stato ufficialmente informato delle variazioni di cui sopra. Le parti concordano che, durante il mandato 2015-2019, il seguente articolo non avrà applicazione.
7. **(NON EMENDATO)** In quei Paesi Europei in cui il numero di Lavoratori risulta essere inferiore alla soglia minima di rappresentanza, la Direzione Centrale, previo accordo con il Presidente del Comitato Ristretto, potrà invitare agli Incontri di rilievo (sia Ordinari o del Comitato ristretto) "ospiti uditori" per apprendere informazioni di loro immediato interesse.
8. **(AGGIUNTO)** Il Gruppo UniCredit e il Comitato Ristretto del CAE riconoscono l'importanza del dialogo sociale e il ruolo del CAE, anche migliorando le previsioni esistenti della Direttiva UE in riferimento alla rappresentanza dei Paesi. In via straordinaria ai rappresentanti dei lavoratori delle Aziende che appartengono al Gruppo, con influenza strategica e con un numero elevato di dipendenti (salvo non siano membri di un organismo aziendale europeo) viene riconosciuta la possibilità di essere inclusi in qualità di "ospiti uditori". Il Paese di riferimento è quello in cui si trova la direzione centrale. A questi "ospiti uditori" non viene riconosciuto il diritto di voto e il loro numero verrà deciso ogni due anni dal Central Management e dal Comitato Ristretto. Questi "ospiti uditori" avranno la possibilità di fornire la propria opinione durante le riunioni interne del CAE, senza accesso a negoziazioni e senza diritto di voto. In riferimento alla previsione di cui sopra e in considerazione della posizione attuale della Turchia all'interno del Gruppo, UniCredit e il Comitato Ristretto del CAE concordano in via straordinaria di includere 2 rappresentanti dei lavoratori della Turchia in qualità di "ospiti uditori" per il prossimo biennio, durante i pre-meeting interni e in occasione delle riunioni plenarie ordinarie del CAE.



#### Art. 5 Comitato Ristretto

1. **(NON EMENDATO)** Il CAE elegge tra i suoi componenti un Comitato Ristretto, composto da 8 Rappresentanti dei Lavoratori in aggiunta al Presidente. Sino alla nomina del nuovo Comitato Ristretto, l'Azienda interloquirà per tramite del Comitato Ristretto uscente, che rimarrà quindi in carica ad interim fino al primo Incontro Ordinario utile all'elezione.
2. **(NON EMENDATO)** I componenti del Comitato Ristretto dovranno rappresentare almeno 5 Paesi diversi coperti dalla Direttiva 2009/38/CE.
3. **(NON EMENDATO)** Il Comitato Ristretto:
  - rappresenterà il punto di contatto del CAE con la Direzione Centrale, ne riceverà le informazioni e potrà comunicare con quest'ultima per conto del CAE stesso;
  - sarà responsabile degli aspetti pratici e logistici relativi all'organizzazione dei loro incontri interni, pre-meeting e follow up, alla traduzione ed alla distribuzione dei documenti ai componenti del CAE;
  - assicurerà il continuo e tempestivo flusso di informazioni ai componenti del CAE nel periodo intercorrente tra le riunioni ordinarie e straordinarie.

#### Art. 15 Supporto formativo

1. **(NON EMENDATO)** UniCredit crede nell'importanza della formazione quale strumento strategico per lo sviluppo dei dipendenti e del Gruppo stesso.
2. **(NON EMENDATO)** In coerenza con i compiti specifici dei componenti del CAE, la Direzione Centrale ed i Rappresentanti dei Lavoratori concorderanno specifici corsi di formazione, principalmente aventi ad oggetto:
  - l'Inglese, in quanto lingua del Gruppo
  - le Relazioni Industriali e la Normativa del Lavoro
  - la comprensione dei dati economici e finanziari e dei processi di business
3. **(EMENDATO)** Al fine di facilitare la condivisione delle finalità e dell'ambito normativo di riferimento, all'inizio di ogni mandato verrà organizzato un workshop che coinvolgerà i componenti del Comitato Aziendale Europeo. Inoltre con specifico riferimento ai sostituti verrà garantita l'erogazione di formazione nelle aree summenzionate, con l'obiettivo di assicurare un livello adeguato di competenza nell'ambito del CAE e di aumentare l'efficacia del loro ruolo durante gli Incontri Ordinari e le Riunioni del Comitato Ristretto.

#### Art. 18 Risorse finanziarie e di altro tipo del CAE

1. **(NON EMENDATO)** UniCredit sosterrà le spese direttamente correlate allo svolgimento dei compiti del CAE.
2. **(NON EMENDATO)** In particolare, con riferimento alle riunioni ordinarie e straordinarie con la Direzione Centrale, UniCredit si farà carico dell'organizzazione, dei servizi di interpretariato così come definiti nell'art. 11, nonché del vitto e dell'alloggio per i componenti. Le spese di viaggio saranno a carico delle Società nelle quali i componenti sono impiegati. Le spese per gli esperti di cui all'art. 12.2 saranno a carico di UniCredit.
3. **(NON EMENDATO)** Per il tempo necessario alla partecipazione alle riunioni nonché ad adempiere il compito di informativa ai rappresentanti dei lavoratori o ai lavoratori nei rispettivi Paesi secondo quanto definito nell'art. 13, i componenti del CAE continueranno a percepire la normale retribuzione dall'Azienda in cui sono impiegati.
4. **(NON EMENDATO)** Il CAE avrà la disponibilità di un locale a Milano, con le necessarie apparecchiature, che fungerà da sede centrale.
5. **(EMENDATO)** Per lo svolgimento delle proprie attività, al Comitato Ristretto saranno rimborsate da UniCredit le relative spese. Ad inizio di ogni anno la Direzione Centrale ed il Comitato Ristretto ne concorderanno l'ammontare stimato. In caso di esigenze straordinarie le suddette parti potranno incontrarsi per valutare eventuali modifiche alla



previsione di spesa. Soluzioni di incontro a distanza verranno incoraggiate al fine di aumentare la frequenza della condivisione delle informazioni, in coerenza con la valorizzazione e la promozione della cultura digitale nel Gruppo.

Milano, 18 Settembre 2019

**Il Comitato Ristretto del CAE**  
dietro mandato conferito dal  
**Comitato Aziendale Europeo di UniCredit**

**UniCredit S.p.A.**

Allegati:  
Appendice 1A  
Appendice 2A

**Comitato Aziendale Europeo di UniCredit  
Appendice 1A Accordo 18.09.2019 (Art. 2)  
Dipendenti al 31.12.2018 – Paesi europei**

<b>Paese</b>	<b>Numero Dipendenti</b>
Austria	9542
Bosnia-Erzegovina	1683
Bulgaria	4542
Croazia	4071
Repubblica Ceca	2906
Germania	14942
Ungheria	2202
Italia	40857
Lussemburgo	140
Polonia	936
Romania	5770
Russia	4692
Serbia	1278
Slovacchia	1196
Slovenia	573
Regno Unito	466
<b>Totale</b>	<b>95.796</b>

**Comitato Aziendale Europeo di UniCredit  
 Appendice 2A Accordo 18.09.2019 (Art. 3)  
 Composizione**

<b>Paese</b>	<b>Membri</b>
Austria	<b>2</b>
Bosnia-Erzegovina	<b>1</b>
Bulgaria	<b>2</b>
Croazia	<b>2</b>
Repubblica Ceca	<b>2</b>
Germania	<b>3</b>
Ungheria	<b>1</b>
Italia	<b>8</b>
Lussemburgo	<b>1</b>
Polonia	<b>1</b>
Romania	<b>2</b>
Russia	<b>2</b>
Serbia	<b>1</b>
Slovacchia	<b>1</b>
Slovenia	<b>1</b>
Regno Unito	<b>1</b>
<b>Totale</b>	<b>31</b>